

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3000

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

**e dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTELLI)

**di concerto col Ministro per gli Affari Sociali**

(JERVOLINO RUSSO)

(V. Stampato Camera n. 5936)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 settembre 1991*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico,  
approvato con decreto del Presidente della Repubblica  
9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza  
in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. Il decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, recante modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1991, N. 247

*L'articolo 1 è soppresso.*

*All'articolo 2, comma 1, il capoverso è sostituito dal seguente:*

«h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;».

*Decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 1991.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

---

**Modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di un coordinamento tra l'articolo 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le norme del codice di procedura penale concernenti l'arresto in flagranza, così da evitare misure particolarmente afflittive per ipotesi di modesta entità e prive di pericolosità sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto stabilito dall'articolo 379 del codice di procedura penale, si tiene conto della diminuzione di pena prevista per le ipotesi indicate nel presente comma.».

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Modificazioni del testo unico, approvato con decreto del Presidente  
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'arresto in  
flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope**

Articolo 1.

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### Articolo 2.

1. La lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

«*h*) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;».

#### Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Courmayeur, addì 8 agosto 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - MARTELLI - JERVOLINO RUSSO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

1. *Identico:*

«h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;».